

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO
10 OTTOBRE 2022, N. 150, DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27
SETTEMBRE 2021, N. 134, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER
L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE NONCHÉ IN
MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DISPOSIZIONI PER LA
CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE

PREMESSA

PREMESSA.....2

PARTE PRIMA – LE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL CODICE PENALE E GLI INTERVENTI
CONSEQUENZIALI.....4

1.1. *Interventi in materia di procedibilità a querela (art. 1, comma 15, legge 27 settembre
2021, n. 134)4*

PARTE SECONDA – LE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E
GLI INTERVENTI CONSEQUENZIALI.....7

2.1. *Disposizioni in materia di processo penale telematico (art. 1, comma 5, legge 27
settembre 2021, n. 134)7*

2.2. *Disposizioni in materia di indagini preliminari (art. 1, comma 9, legge 27 settembre
2021, n. 134).8*

2.3. *Disposizioni in materia di atti e udienze a distanza e di registrazioni audio e video
(art. 1, comma 8 legge 27 settembre 2021, n. 134) 14*

2.4. *Disposizioni in materia di notificazioni (art. 1, comma 6, legge 27 settembre 2021,
n. 134) 16*

2.5. *Disposizioni in materia di processo in assenza (art. 1, comma 7, legge 27 settembre
2021, n. 134) 20*

2.6. *Disposizioni in materia di procedimenti speciali (art. 1, comma 10, legge 27
settembre 2021, n. 134) 26*

2.7. *Disposizioni in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica – la nuova udienza filtro (art. 1, comma 10, legge 27 settembre 2021, n. 134).
29*

2.8. *Disposizioni in materia di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive
brevi (art. 1, comma 17, legge 27 settembre 2021, n. 134). 32*

2.8.1. *Il meccanismo di sentencing. 34*

2.8.2. *Il coordinamento con il rito cartolare in appello e con il concordato in appello... 36*

2.9. *Disposizioni in materia di giustizia riparativa (art. 1, comma 18, legge 27 settembre
2021, n. 134) 38*

PARTE TERZA – LE ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE.42

3.1. *Le modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283. 42*

3.2. <i>Le modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.</i>	43
3.3. <i>Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</i>	43
PARTE QUARTA – LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE.	45
PARTE QUINTA – LE DISPOSIZIONI FINANZIARIE.	47

PREMESSA

Con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si è data attuazione alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “*Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”.

L’intervento di riforma della giustizia penale, delegato al Governo dall’articolo 1 della legge citata, è stato particolarmente ampio e articolato e ha implicato l’introduzione di nuove disposizioni nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle principali leggi complementari ai due codici.

Come noto, il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall’efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell’Unione europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

Gli interventi attuativi della legge-delega hanno interessato l’intero processo penale, nelle sue diverse fasi e variabili: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo *in absentia*, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale. Hanno poi toccato il diritto penale sostanziale, ampliando il novero dei reati procedibili a querela di parte, e anche il sistema sanzionatorio, con la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e delle pene pecuniarie principali. Gli interventi in tema di giustizia riparativa, infine, hanno disciplinato per la prima volta nel nostro ordinamento, in modo organico, una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello internazionale e che si affianca, senza sostituirsi, al processo e all’esecuzione penale.

Il legislatore delegante, consapevole della complessità dell’intervento delegato al Governo – già correttamente definito nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto legislativo n. 150 del 2022 quale una “*riforma di sistema*” –, ha previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislative attuativi (dunque entro due anni decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo), il Governo possa, con la medesima procedura stabilita per l’adozione dei decreti delegati, adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega (art. 1, comma 4, legge 27 settembre 2021, n. 134).

Il presente schema di decreto legislativo costituisce, dunque, una prima attuazione di tale disposizione.

Esso si compone di undici articoli. I primi dieci articoli introducono alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma. L'ultimo articolo concerne le disposizioni finanziarie

Nella elaborazione dei correttivi si è tenuto conto dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall'avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa.

La presente Relazione illustrativa si compone di quattro parti, dedicate, rispettivamente, ai correttivi concernenti disposizioni del **codice penale (parte prima)**, ai correttivi concernenti disposizioni del **codice di procedura penale (parte seconda)**, e ai correttivi concernenti disposizioni di leggi complementari e dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2022 (**parte terza**) e, infine, alle disposizioni transitorie (**parte quarta**). Le quattro parti della relazione illustrano le ragioni degli interventi, con espresso richiamo ai criteri e principi di delega.

PARTE PRIMA – LE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL CODICE PENALE E GLI INTERVENTI CONSEQUENZIALI.

1.1. Interventi in materia di procedibilità a querela (art. 1, comma 15, legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 1, comma 15: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a)** prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale;
- b)** prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- c)** prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico;
- d)** prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone».

Art. 582 c.p. – (Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli ~~61, numero 11-bis~~ 583, **583-quater, secondo comma, primo periodo**, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Art. 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto

L'intervento si rende necessario per coordinare le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 150 del 2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni e alla – sopravvenuta – modifica dell'articolo 583-quater, secondo comma, c.p. introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”, al fine di stabilire con chiarezza la regola della procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni, quando questo sia commesso in danno di personale esercente professione sanitaria, sia che si tratti di lesioni lievi sia di lesioni gravi o gravissime.

Infatti, precedentemente alla riformulazione, l'articolo 583-quater c.p. contemplava solo le ipotesi di lesioni gravi o gravissime, e dunque la procedibilità d'ufficio conseguiva al richiamo, effettuato dall'articolo 582, secondo comma, c.p., all'aggravante disciplinata

dall'articolo 583 c.p. (lesioni gravi o gravissime) quale ipotesi procedibile *ex officio*, in deroga alla regola generale della procedibilità a querela del delitto di lesioni introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 per i delitti dai quali derivi una malattia non superiore ai 40 giorni.

Quanto alle lesioni lievi, la procedibilità d'ufficio, in caso di fatto commesso in danno di personale esercente professione sanitaria, derivava dal richiamo, operato dal citato articolo 582, secondo comma, c.p., all'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11-*octies*, c.p.

Tuttavia, l'intervenuta riformulazione dell'articolo 583-*quater*, secondo comma, c.p. – che contempla, ora, anche le lesioni lievi in danno di personale esercente professione sanitaria – rende inapplicabile l'aggravante comune al reato di lesioni, essendo tale aggravante pacificamente assorbita in quella di cui al riformulato articolo 583-*quater*, secondo comma, c.p.

In tale ottica, dunque, si interviene da un lato sopprimendo – nell'articolo 582, secondo comma, c.p. – il riferimento all'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11-*octies* (che ovviamente continuerà ad operare rispetto ad ogni altro reato, diverso dalle lesioni, commesso con violenza e minaccia, in danno di personale esercente professione sanitaria), e, dall'altro, inserendo un espresso richiamo all'articolo 583-*quater*, secondo comma, primo periodo (concernente l'ipotesi di lesioni né gravi né gravissime); tale richiamo vale, peraltro, a chiarire definitivamente la natura di circostanza – e non, dunque, di autonomo reato – dell'ipotesi di cui all'articolo 583-*quater* c.p.

Art. 635 c.p. – (Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, **nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),** il delitto è punibile a

querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Art. 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto

(Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

1. Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9 dello schema di decreto

La modifica all'ultimo comma dell'articolo 635 c.p. si rende necessaria per omologare il regime di procedibilità di tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'art. 625 c.p., per la quale lo stesso legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150/2022, ha introdotto la procedibilità a querela nelle ipotesi in cui il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

La disposizione transitoria dettata dall'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto è consequenziale alla modifica introdotta all'articolo 635 c.p. In sostanza, si estende anche a questa ipotesi il regime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, con la ovvia precisazione che i termini previsti dal menzionato art. 85 decorrono dall'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo.

PARTE SECONDA – LE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E GLI INTERVENTI CONSEQUENZIALI.

2.1. Disposizioni in materia di processo penale telematico (art. 1, comma 5, legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 1, comma 5, lettera a): «[...] prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica».

Art. 111-bis c.p.p. – (Deposito telematico)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti **e la persona offesa dal reato** compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

Art. 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto

Il concetto di “parte”, come noto, non comprende – tecnicamente – la persona offesa, che diviene parte solo ove si costituisca parte civile. La regola che consente alle parti personalmente di depositare gli atti in modalità analogica, in deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio, è volta a non gravare di oneri inesigibili categorie di soggetti che potrebbero non avere neppure le abilità tecniche (oltre che gli strumenti necessari) per il deposito telematico. La mancata indicazione della parte offesa si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto che spesso nel corso delle indagini preliminari, ma non solo, la parte offesa deposita memorie a sua firma, anche senza la mediazione di un difensore.

Si tratta, peraltro, di una forma di tutela di categorie per così dire astrattamente “deboli” (sul piano del *know-how* e delle abilità tecniche). Tale tutela è espressamente pretesa anche a livello europeo, ogni qual volta si affronta in quella sede la questione della digitalizzazione della giustizia: cfr. *Bruxelles, 1.12.2021 COM(2021) 759 final 2021/0394 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della*

cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria.

2.2. Disposizioni in materia di indagini preliminari (art. 1, comma 9, legge 27 settembre 2021, n. 134).

Art. 1, comma 9, lettere da e) a h):

«e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;

g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale».

Art. 412 c.p.p. – (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale)

~~1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.~~

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4-bis, primo periodo.

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3.

2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avvocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 2, comma 1, lettera l), numeri 1, 2 e 3 dello schema di decreto

Art. 415-bis c.p.p. – (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)

1. ~~Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima~~ **Prima** della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per il reato di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. 2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice [per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione].

~~5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:~~

~~a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;~~

~~b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine~~

specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

~~5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.~~

~~5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.~~

~~5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.~~

~~5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.~~

Art. 2, comma 1, lettera m), dello schema di decreto

Art. 415-ter. (Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avvocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le

determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonché il comma 5-quinquies dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

~~4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.~~

415-ter c.p.p. – (Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca;

c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2.

3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno.

4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza è

comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica quando:

- a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata;
- b) è stata già presentata l'istanza di cui al comma 4.

Art. 2, comma 1, lettera n), dello schema di decreto

Art. 127 disp. att. c.p.p. – (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale)

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni ~~settimana~~ **mese** al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

~~a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;~~ **a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;**

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 4-bis, del codice;

~~c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo.~~

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis all'articolo del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

- a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
- b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
- c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
- d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
- e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

Art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, dello schema di decreto

I correttivi apportati alle disposizioni che precedono valgono a realizzare una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi e dei connessi strumenti dell'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la corte di appello, nonché della cadenza e composizione dell'elenco da trasmettersi periodicamente a quest'ultimo da parte del procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p.

L'intervento è consistito nella eliminazione dei commi da 5-*bis* a 5-*quinqüies* dell'articolo 415-*bis* e nella concentrazione della disciplina della risoluzione della stasi nell'articolo 415-*ter*, complessivamente riformulato.

Al riguardo, si è ritenuto possibile intervenire con una sostanziosa semplificazione a partire dall'osservazione che i criteri di delega si limitavano ad imporre un intervento che risolvesse la cd. "stasi patologica" (come peraltro risulta confermato dalla introduzione dell'art. 407-*bis*, comma 2, che definisce la "stasi patologica" anche nei casi in cui vi sia stata emissione dell'avviso *ex* art. 415-*bis*).

Per questo motivo, in primo luogo, è stata eliminata la disciplina dettata ai commi 5-*bis* a 5-*quinqüies* dell'articolo 415-*bis*, diretta a consentire/imporre al pubblico ministero un percorso (tradottosi in un articolato *sub*-procedimento) volto a giustificare la mancata emissione dell'avviso *ex* art. 415-*bis* c.p.p. prima della scadenza del termine di conclusione delle indagini, che non realizza, di per sé, alcuna stasi.

Infatti, è lo stesso art. 407-*bis*, comma 2, c.p.p., a prevedere un termine ulteriore, rispetto a quello di scadenza delle indagini preliminari, per effettuare le scelte più opportune al fine dell'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, ivi compresa la scelta di notificare l'avviso di conclusione delle indagini

Di converso, la delega imponeva:

- 1) di prevedere "idonei meccanismi procedurali" volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, scaduto il termine dopo il quale la stasi diventa patologica, di avere cognizione degli atti di indagine, contemperando il diritto alla *discovery* con le "esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012".
- 2) dettare "una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari".

In buona sostanza, dai criteri di delega emerge:

- che l'intervento del giudice per le indagini preliminari è previsto come rimedio alla stasi patologica: cioè, come rimedio al fatto che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero, entro l'ulteriore termine (c.d. termine di riflessione) normativamente fissato in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari, non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione;

- che le esigenze di tutela delle indagini devono essere considerate come limite rispetto all'obbligo di *discovery*.

L'intervento proposto quale correttivo mira, dunque, a garantire il pieno rispetto dei criteri di delega, ma, al contempo, operando una complessiva semplificazione, sempre mantenendo ferme le garanzie per le parti ed anzi prevedendo un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, che, con la nuova formulazione, viene esteso anche nella fase dell'autorizzazione al ritardato deposito degli atti.

In tal modo anche la valutazione dei presupposti per il differimento richiesto dal procuratore della Repubblica acquista carattere pienamente giurisdizionale, piuttosto che collocarsi – com'è attualmente previsto, con l'attribuzione al procuratore generale – all'interno del circuito del pubblico ministero: in coerenza, quindi, con l'accentuazione delle garanzie che costituisce la linea d'indirizzo della legge-delega.

Le modifiche agli articoli 412 c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p. sono, con evidenza, consequenziali alla semplificazione del meccanismo della stasi realizzata con i correttivi agli articoli 415-*bis* e 415-*ter* c.p.p., prevedendosi, peraltro, anche una estensione (da trenta a novanta giorni) del termine per lo svolgimento delle indagini da parte del procuratore generale, quando questi ne abbia disposto l'avocazione: termine da ritenersi quello minimo idoneo a consentire l'efficacia dell'azione investigativa, avuto riguardo alla circostanza che l'esercizio del potere di avocazione può riguardare (e, di fatto, spesso riguarda) procedimenti di particolare complessità.

2.3. Disposizioni in materia di atti e udienze a distanza e di registrazioni audio e video (art. 1, comma 8 legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 1, comma 8, lettera c): «*individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza*».

Art. 133-ter c.p.p. – (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)

1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza ~~e, in ogni caso~~, almeno tre giorni prima della data suddetta, **salvo i casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7**. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.

3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

Art. 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto

L'intervento è volto a consentire che il termine, di cui al comma 1, che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto a distanza, possa essere abbreviato nei casi di urgenza (si pensi ad esempio allo svolgimento a distanza di un incarico per accertamenti irripetibili *ex art. 360 c.p.p.* per una autopsia). La previsione è coerente, peraltro, con quanto stabilito da plurime disposizioni del codice di procedura penale che consentono l'abbreviazione dei termini in casi di particolare urgenza.

Art. 1, comma 8, lett. a) e b), della legge delega: «**a)** prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; **b)** prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione».

Art. 510 c.p.p. – (Verbale di assunzione dei mezzi di prova)

1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.
2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
- 2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.
- ~~3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.~~

Art. 2, comma 1, lettera t), dello schema di decreto

La soppressione del comma 3-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 – che limita la possibilità di trascrivere la riproduzione audiovisiva unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti – appare necessaria al fine di consentire la riesplorazione della disciplina generale di cui all'articolo 139 c.p.p., rispetto alla quale non si ravvisano ragioni di deroga.

2.4. Disposizioni in materia di notificazioni (art. 1, comma 6, legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 1, comma 6, lettera a): *«prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, al primo contatto con l'autorità procedente di indicare anche i recapiti telefonici o telematici di cui ha la disponibilità;*

Art. 1, comma 6, lettera c): *«prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;*

Art. 1, comma 6, lettera e): *«disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;»*

Art. 1, comma 6, lettera f): *«prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.*

Art. 154 c.p.p. – (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria)

1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.

1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

Art. 2, comma 1, lettera d), dello schema di decreto

In ordine all'intervento di cui al comma 1-bis si è ritenuto necessario prevedere che, per le notificazioni alla persona offesa dei soli atti introduttivi del giudizio, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria, esclusivamente quando ricorrano le circostanze eccezionali espressamente indicate (*Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare [..]*), che già consentono di avvalersi della polizia giudiziaria per la notificazione all'imputato dei medesimi atti.

Art. 157-ter c.p.p. – (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto)

1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione ~~in giudizio~~ **a giudizio** ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna ~~sono effettuate~~ **è effettuata** al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, **fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4**, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.
2. Quando ~~sia necessario~~ **è necessario** per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure ~~sia in corso~~ **è in corso** di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui ~~sia ritenuto~~ **è ritenuto** indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

Art. 2, comma 1, lettera e), dello schema di decreto

L'intervento rimedia ad un *deficit* di coordinamento tra l'art. 161 c.p.p. e l'art. 157-ter c.p.p. e vale a chiarire che se il domicilio dichiarato o eletto è insufficiente o inadeguato, la notifica degli atti introduttivi del giudizio avviene mediante consegna al difensore, in coerenza con quanto previsto dall'art. 161. È evidente che, in mancanza di un tale intervento, l'avviso dato ex art. 161 c.p.p. circa le conseguenze della dichiarazione o elezione inadeguata sarebbe *inutiliter dato*, ciò che peraltro risulterebbe in contrasto con i principi e i criteri di delega richiamati.

Art. 324 c.p.p. – (Procedimento di riesame)

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio ~~e non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2~~, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame, in composizione collegiale, decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

Art. 2, comma 1, lettera h), dello schema di decreto

L'intervento al comma 2 dell'art. 324 c.p.p. è un mero correttivo di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 161 c.p.p., il cui comma 2 è stato abrogato.

Art. 63-bis disp. att. c.p.p. – (Comunicazione di cortesia)

1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione ~~alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato~~ **dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna** attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.

Art. 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto

La disposizione di cui all'art. 63-bis disp. att. c.p.p. è stata introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 allo scopo di dare concretezza alle comunicazioni ed elevare il livello di effettiva conoscenza dell'avvenuta notificazione dell'atto. La norma è correlata alla modifica introdotta nell'articolo 349, ~~al~~ comma 3, c.p.p. (l'indagato è invitato «*ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità*»-) e trova applicazione solo quando, fuori dei casi di notificazione al difensore o al domiciliatario, la notificazione avviene mediante consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, casi che, comunque, dovrebbero divenire sempre più sporadici, tenuto conto del sistema di notificazioni telematiche e della regola della domiciliazione *ex lege* presso il difensore.

In tale contesto, l'intervento è volto a restringere il campo di applicazione della norma, che indubbiamente comporta un aggravio per le cancellerie, alla notifica dei soli atti introduttivi del giudizio, che è il terreno di elezione di una previsione strettamente connessa ai riflessi – in materia di certezza della conoscenza dell'atto – in tema di dichiarazione di assenza.

2.5. Disposizioni in materia di processo in assenza (art. 1, comma 7, legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 1, comma 7, lettera f): *«prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarsi».*

Art. 296 c.p.p. – (Latitanza)

1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che ~~provano~~ **dimostrano** l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.
4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.
- 4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza successiva.
5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.

Art. 2, comma 1, lettera f), dello schema di decreto

L'intervento appare necessario poiché il concetto di “prova” rispetto agli elementi che fondano la dichiarazione di latitanza è incongruo e di fatto renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la concreta applicazione dell'istituto. D'altro canto, il riferimento alla “effettiva conoscenza della misura” ed alla “volontà di sottrarsi” costituisce un presidio di garanzia idoneo a prevenire dichiarazioni di latitanza sulla base di mere presunzioni.

Art. 1, comma 7, lettera e): *«prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano,*

su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza; »

Art. 420-quater c.p.p. – (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

2. La sentenza contiene:

- a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'imputazione;
- d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;
- e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;
- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene altresì:

- a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:
 - 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di ~~settembre~~ **ottobre**, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
 - 2) il primo giorno non festivo del mese di ~~febbraio~~ **marzo** dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;
- c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;
- d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.

6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

Art. 2, comma 1, lettera o), dello schema di decreto

La modifica introdotta all'articolo 420-*quater*, comma 4, lettera b), numeri 1 e 2, è volta a garantire una migliore organizzazione posto che la prima settimana del mese di settembre è a ridosso del c.d. periodo cuscinetto, che segue immediatamente al periodo feriale.

Art. 1, comma 7, lettera a): *«ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole»*

Art. 1, comma 7, lettera b): *«prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza»;*

Art. 1, comma 7, lettera i): *«prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sarà egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g)».*

Art. 450 c.p.p. – (Instaurazione del giudizio direttissimo)

1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.
2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. ~~Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.~~ **La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).**
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.

Art. 2, comma 1, lettera g), dello schema di decreto

Art. 456 c.p.p. – (Decreto di giudizio immediato)

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429, commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. **Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.**
- 2-bis. Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Art. 2, comma 1, lettera r), dello schema di decreto

Art. 601 c.p.p. – (Atti preliminari al giudizio)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 [o se l'appello è proposto per i soli interessi civili].
2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), **l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza** nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni.
4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori. **L'avviso è, altresì, comunicato al procuratore generale.**
6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, **se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza** ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettera f).

Art. 2, comma 1, lettera bb), dello schema di decreto

Art. 656 c.p.p. – (Esecuzione delle pene detentive)

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa **e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.** L'ordine è notificato al difensore del condannato.

[Omissis]

Art. 2, comma 1, lettera cc) dello schema di decreto

Le interpolazioni agli artt. 450, 456, e 601 e 656 c.p.p. sono volte a sanare i difetti di coordinamento con la disciplina dell'assenza quanto al decreto di giudizio immediato (art. 456 c.p.p.) ed alla presentazione dell'imputato a giudizio direttissimo (art. 450 c.p.p.), anch'essi, ovviamente, atti di *vocatio in iudicio*, quanto alla citazione dell'imputato per il giudizio di appello di cui all'art. 601 c.p.p. e quanto al provvedimento di esecuzione (art. 656 c.p.p.).

Infatti, sia l'articolo 456, comma 1 (giudizio immediato), sia l'articolo 450, comma 3 (giudizio direttissimo), richiamano l'articolo 429, comma 2, c.p.p., nel quale originariamente era inserito (alla lettera f) *“l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia”*; l'inciso, tuttavia, è stato soppresso dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha dettato una nuova disciplina sull'assenza.

Il difetto di coordinamento è sanato mediante l'inserimento, in entrambe le disposizioni, dell'ulteriore requisito dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.

Appare, inoltre, necessario prevedere espressamente, in ciascuna delle due disposizioni, la causa di nullità per l'ipotesi in cui manchi il predetto avvertimento: sul punto si osserva che in entrambe le disposizioni vi è un rinvio alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 429 c.p.p., che prevede la sanzione della nullità del decreto in caso di mancanza o insufficienza (tra gli altri) dei requisiti previsti *“dal comma 1 lettere c) e f)”*. Come già evidenziato, la lettera f) originariamente prevedeva anche *“l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia”*, la cui mancanza, dunque, costituiva, ai sensi dell'articolo 429, comma 2, causa di nullità. A seguito della intervenuta interpolazione della lettera f) – con la soppressione del riferimento all'avvertimento di cui si è detto – il mero richiamo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 429 c.p.p. (contenuto nell'articolo 456, comma 1, e 450, comma 3) non vale più a ritenere operante, in questi casi, la causa di nullità all'ipotesi di mancanza dell'avvertimento all'imputato che, non comparendo sarà giudicato in assenza.

Stante la regola della tassatività delle cause di nullità, la sanzione deve, dunque, essere ora espressamente prevista delle singole disposizioni (per l'interpolazione operata con l'inserimento del comma 2-*bis* all'articolo 456 c.p.p., si rimanda al paragrafo 2.9).

Le argomentazioni appena riportate valgono a giustificare l'analoga interpolazione operata sull'articolo 601, commi 3 e 6, c.p.p.: anche in tal caso, infatti, è emerso il medesimo difetto di coordinamento conseguente alla espunzione dall'articolo 429, comma 1, lettera *f*) – richiamato dall'art. 601 – dell'avvertimento di cui si è detto (riferito alla contumacia); lo si è, dunque, espressamente inserito nell'articolo 601 c.p.p., anche nella parte concernente la sanzione di nullità. La modifica al comma 5 è, invece, volta soltanto a sanare l'irragionevole difetto di previsione della necessaria comunicazione anche al procuratore generale, oltre che ai difensori, dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello.

Infine, l'intervento effettuato sull'articolo 656, comma 3, c.p.p. mira a colmare un *deficit* di coordinamento con la disciplina dell'assenza, dando puntuale attuazione al criterio di delega che impone di avvisare il condannato, nel provvedimento di esecuzione, che, ove si sia proceduto in sua assenza potrà attivare i rimedi previsti, che sono, a seconda dei casi, la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato.

Invero, la disposizione vigente contempla tale avviso soltanto nelle ipotesi di cui al comma 5 (di sospensione dell'esecuzione) e non anche al comma 3 che prescrive i contenuti dell'ordine di esecuzione. L'intervento mira ad integrare tale lacuna.

Art. 89 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – (Disposizioni transitorie in materia di assenza)

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-*quinquies* e 420-*sexies* del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.

3. Le disposizioni degli articoli 157-*ter*, comma 3, 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, e 585, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.

4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.

5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

Art. 8, comma 1, dello schema di decreto

L'inserimento del nuovo comma 5-bis all'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (*Disposizioni transitorie in materia di assenza*) vale a raccordare la disposizione sostanziale di cui all'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale – che si applicherà solo ai reati commessi successivamente l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – con la previsione processuale di cui all'articolo 420-quater c.p.p..

Con la norma transitoria, si esplicita, cioè, che il richiamo all'articolo 420-quater c.p.p. implica il richiamo al termine più ampio per le ricerche previsto dalla menzionata disposizione (ovvero in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede).

Per l'effetto, nella sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater c.p.p., per i reati commessi precedentemente l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si dovrà indicare come termine massimo per le ricerche l'effettivo termine di prescrizione previsto per i singoli reati.

2.6. Disposizioni in materia di procedimenti speciali (art. 1, comma 10, legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 1, comma 10, lettera b), n. 1: «*modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale*».

Art. 438 c.p.p. – (Presupposti del giudizio abbreviato)

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

- 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione all'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.
- 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
- 6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
- 6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.

Art. 2, comma 1, lettera p), dello schema di decreto

Si tratta di modifica volta a dare maggiore effettività all'istituto, prevedendo che il giudice debba valutare l'economia processuale della scelta del rito rispetto alla maggiore complessità del dibattimento, e non solo, dunque, rispetto ai "prevedibili tempi" dell'istruzione.

Art. 1, comma 10, lettera b), n. 2: «prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione».

Art. 676 c.p.p. – (Altre competenze)

1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate ~~e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis~~. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

3-bis. Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.

Art. 2, comma 1, lettera dd), dello schema di decreto

Il correttivo è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di provvedere d'ufficio alla riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell'articolo 442 c.p.p., così evitandosi una inutile attivazione di un procedimento di esecuzione su istanza di parte a fronte di una riduzione obbligatoria per legge.

Art. 1, comma 10, lettera d), n. 3: *«assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto».*

Art. 459 c.p.p. – (Casi di procedimento per decreto)

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.

1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, **anche** senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ~~ed emette decreto di giudizio immediato~~ **e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.**

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Art. 2, comma 1, lettera s), dello schema di decreto

L'intervento mira a semplificare l'istituto, poiché il destinatario del decreto penale può chiedere la sostituzione in lavoro di pubblica utilità senza formulare opposizione al decreto, consapevole del fatto che, nel caso in cui la richiesta di sostituzione venga rigettata, il decreto diventerà esecutivo. Quando, invece, l'imputato formula richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è rigettata, il giudice provvede sull'opposizione ai sensi dell'art. 464 c.p.p.

2.7. Disposizioni in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – la nuova udienza filtro (art. 1, comma 10, legge 27 settembre 2021, n. 134).

Art. 1, comma 12, lettera da a) a g):

«a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 c.p.p., introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento»;

«b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), c.p.p., il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità e restituire gli atti»;

«c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituire, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero»;

«d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare

sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna»;

«e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 c.p.p. con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera»;

«f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera d), se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»;

«g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera d) del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 c.p.p. e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica».

Art. 304 c.p.p. – (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b);

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;

c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera *b*), numero 3-*bis*), e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera *b*).

Art. 2, comma 1, lettera g), dello schema di decreto

Con il decreto legislativo n. 150 del 2022, in attuazione del menzionato principio di delega, è stata introdotta nell'ordinamento processuale la nuova “*Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta*” (art. 554-*bis* c.p.p.). Sebbene la collocazione sistematica della disposizione deponga, evidentemente, per l'applicabilità anche all'udienza predibattimentale delle disposizioni che concernono la fase del giudizio (salvo che non sia diversamente stabilito), la dichiarata natura “predibattimentale” dell'udienza potrebbe far ritenere irragionevolmente sottratta la fase in cui si svolge l'udienza predibattimentale all'applicazione della specifica disciplina della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari dettata dall'articolo 304 c.p.p.: disposizione che, nell'indicare i casi di sospensione *ex lege* nella fase del giudizio, fa espresso riferimento al “dibattimento”.

L'intervento normativo sana, dunque, il difetto di coordinamento prevedendo, alla nuova lettera *b-bis*), che i termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nella fase del giudizio, anche durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati dall'articolo 304, comma 1, lettere *a*) e *b*) c.p.p..

Art. 554-ter c.p.p. – (Provvedimenti del giudice)

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli **424, commi 2, 3 e 4**, 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso

termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

Tra la data del provvedimento di cui al comma 3 e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

Art. 2, comma 1, lettera v), dello schema di decreto

Anche in questo caso la modifica è imposta da un difetto di coordinamento: in assenza di un richiamo specifico all'articolo 424 c.p.p., non si comprende quali siano i termini di deposito della sentenza pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale, ovvero se i termini debbano essere quelli stabiliti per la sentenza pronunciata all'esito della celebrazione del dibattimento ovvero quelli previsti dall'articolo 128 c.p.p. per la sentenza pronunciata all'esito di udienza camerale.

Sebbene la norma sia sistematicamente collocata nel titolo II del libro VIII, la disciplina dei termini applicabile è certamente quella dettata dall'art. 424 c.p.p., alla luce anche della già prevista applicazione degli articoli 425, comma 2, 426 e 427 c.p.p. in quanto compatibili.

2.8. Disposizioni in materia di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 1, comma 17, legge 27 settembre 2021, n. 134).

Art. 1, comma 17: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a)** abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;
- b)** prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;
- c)** prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;

d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;

e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;

f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro ingiustificato motivo;

n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità».

2.8.1. Il meccanismo di sentencing.

Art. 545-bis c.p.p. – (Condanna a pena sostitutiva).

~~1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.~~

1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell'imputato. Il giudice può richiedere altresì all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o al quale intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; ~~si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689.~~ In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

Art. 2, comma 1, lettera u), dello schema di decreto

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Art. 58 – (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive)

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inadeguati nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-*quinqies*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 5 dello schema di decreto

L'intervento mira, in primo luogo, a chiarire nel codice di rito che il giudice quando, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, valuta che, in concreto, non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non debba attivare il c.d. meccanismo di *sentencing* (*in merito al quale si veda quanto diffusamente esposto nella Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, pagg. 247 e segg.*), pronunciando, dunque, un dispositivo di condanna "provvisorio" e dando un avviso alle parti (che sarebbe, in questo caso, *inutiliter dato*), ma possa pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita.

Si opera, inoltre, una complessiva semplificazione prevedendo che, se il giudice già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell'imputato – che in ipotesi lo abbia espresso in una fase antecedente o nel corso dell'udienza di discussione, – possa direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il meccanismo di *sentencing*. Il meccanismo verrà invece attivato solo quando il giudice, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione, non abbia elementi sufficienti per procedervi, o perché debba acquisire il consenso dell'imputato o ritenga il consenso espresso non attuale (per esempio, in considerazione del tempo trascorso dalla manifestazione del consenso stesso) ovvero perché ritenga necessario effettuare gli ulteriori accertamenti e approfondimenti di cui al comma 2 della norma.

Strumentale all'intervento di semplificazione illustrato è il correttivo apportato alla norma "sostanziale" dell'articolo 58 della legge n. 689 del 1981, nella quale si è, più correttamente, collocata la previsione del consenso quale condizione essenziale per

l'applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria (ciò che nel testo vigente era ricavabile esclusivamente dall'articolo 545-*bis* c.p.p.). Il consenso diviene, dunque, uno dei presupposti la cui sussistenza il giudice può e deve valutare anche prima e a prescindere dall'attivazione del meccanismo di *sentencing* delineato dalla norma processuale.

2.8.2. Il coordinamento con il rito cartolare in appello e con il concordato in appello.

Art. 598-bis c.p.p. – (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti)

1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-*bis*, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. **In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale.** La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.

4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-*bis* può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-*bis*, secondo e terzo periodo.

4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il

dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-bis, in quanto applicabili.

Art. 2, comma 1, lettera z), numeri 1, 2 e 3 dello schema di decreto

Art. 599-bis c.p.p. – (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello)

1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena **o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689**, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. **Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis, ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine indicato nel periodo che segue.**

2. [abrogato (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)]

3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

Art. 2, comma 1, lettera aa), dello schema di decreto

L'intervento sull'articolo 598-bis c.p.p. si è reso necessario per coordinare il cd. meccanismo di *sentencing* di cui all'art. 545-bis c.p.p. con il giudizio di appello, mediante la scansione dei termini entro i quali l'imputato può esprimere una valida manifestazione del

consenso, preservando inoltre, quanto più possibile, il contraddittorio scritto tra le parti nella forma di trattazione con rito camerale “non partecipato”.

In particolare, con l'incipit del comma 1-*bis* (“*Fermo quanto previsto dall'art. 597*”) si è inteso rimarcare il principio, affermato dalle Sezioni Unite Penali (con la sentenza n. 12872 del 19/01/2017 (dep. 17/03/2017), Rv. 269125 – 01) e non scalfito dalla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 150/22, secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le pene sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, c.p.p., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981.

Si chiarisce, inoltre, che l'imputato può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva nelle memorie di cui al comma 1 e, all'ultimo periodo, che, in caso di differimento, anche l'udienza successiva procede in cartolare salvo diversa determinazione della corte.

Infine, il comma 4-*ter* prevede una disciplina per quei casi in cui, per effetto della decisione sull'impugnazione (o su richiesta dell'appellante o per esercizio dei poteri officiosi riconosciuti al giudice d'appello dall'art. 597, comma 5, c.p.p.), la pena viene rideterminata in misura non superiore a quattro anni.

Se la corte già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell'imputato, può direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il meccanismo di *sentencing*; se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa l'udienza senza la partecipazione delle parti, alla quale la corte integrerà o confermerà il dispositivo.

Invece, quando, pur essendo acquisito il consenso, la corte non può decidere immediatamente, verrà attivato il cd. meccanismo di *sentencing* come disciplinato al comma 1-*bis*.

Analogo intervento di coordinamento è stato effettuato sull'articolo 599-*bis* c.p.p., laddove il richiamo all'art. 598-*bis* (comma 1, terzo periodo) chiarisce che la richiesta di concordato ai motivi di appello per applicazione di pena detentiva sostitutiva deve essere necessariamente accompagnata dal preventivo espresso consenso dell'interessato, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza.

2.9. Disposizioni in materia di giustizia riparativa (art. 1, comma 18, legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 1, comma 18, lettera c): «*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da*

parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)»;

Art. 1, comma 18, lettera d): *«prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloclotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena».*

Art. 129-bis c.p.p. – (Accesso ai programmi di giustizia riparativa)

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ~~attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134~~ **10 ottobre 2022, n. 150**, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo ~~attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134~~ **10 ottobre 2022, n. 150**, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ~~attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134~~ **10 ottobre 2022, n. 150**, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

~~4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.~~

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

Art. 2, comma 1, lettera b), dello schema di decreto

Gli interventi ai commi 1, 2 e 3 valgono solo a precisare gli estremi del decreto legislativo richiamato.

Le ulteriori modifiche sono imposte, invece, dalla necessità di chiarire il significato del rinvio agli articoli 157 c.p. e 344-*bis* c.p.p. nonché il rinvio, nei limiti della compatibilità, all'articolo 304 c.p.p., precedentemente contenuto al comma 4. Si è in sostanza optato per una espressa previsione della sospensione dei termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 303, con il richiamo alla disciplina dettata dall'articolo 304, comma 6, riguardo ai limiti della sospensione della misura.

Art. 408 c.p.p. – (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. Fuori dei casi di remissione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. ~~La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate~~ **La persona offesa è altresì informata** della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 3-*bis*. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

Art. 2, comma 1, lettera i), dello schema di decreto

La previsione dell'avviso all'indagato, in fase di richiesta di archiviazione, della facoltà di accedere alla giustizia riparativa, appare un refuso, come si desume evidentemente dall'utilizzo della parola "altresì" che presuppone un avviso alla persona sottoposta alle indagini che, in realtà, il comma 1 dell'art. 408 c.p.p. non prevede, riservandolo invece alla sola persona offesa.. Le specifiche disposizioni normative in materia di giustizia riparativa impongono di fornire alle parti (in particolare, persona offesa e indagato/imputato), alla prima occasione di contatto con esse, le informazioni relative alla facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa. Tuttavia, la richiesta di archiviazione non è atto destinato alla notifica all'indagato, con la conseguenza che va soppresso il riferimento all'avviso alla persona indagata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Art. 456 c.p.p. – (Decreto di giudizio immediato)

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429, commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. **Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.**
2-bis. Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Art. 2, comma 1, lettera s), dello schema di decreto

Quanto alla disposizione di cui al comma 2-*bis*, si tratta, anche in questo caso, di un intervento di mero coordinamento con l'istituto della giustizia riparativa, dovendo ovviamente essere previsto l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa anche per la specifica forma di *vocatio in iudicio* rappresentata dal decreto di giudizio immediato. Per la modifica al comma 2, vedi *sub* 2.5.

PARTE TERZA – LE ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE.

3.1. *Le modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283.*

Art. 1, comma 23. *«Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;

b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elusione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti; [...].».

Legge 30 aprile 1962, n. 283

Art. 12-ter – (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore)

Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elusione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena ~~della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta dell'ammenda, anche se~~ **alternativa** a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.

Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.

Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.

Art. 4 comma 1, dello schema di decreto

Il correttivo è necessario per ristabilire il pieno rispetto del criterio di delega che limita l'operatività del meccanismo di estinzione alle contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, come confermato dalla circostanza che per la determinazione dell'importo della somma da pagare in via amministrativa si fa riferimento alla «*frazione del massimo dell'ammenda stabilita*». La locuzione utilizzata dal legislatore delegante consente di comprendere le contravvenzioni punite con pena alternativa, ma non quelle punite con la pena congiunta.

3.2. Le modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Art. 1, comma 9, lettera a): *«modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna».*

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

Art. 17 – (Archiviazione)

1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli **408 e 411** del codice di procedura penale e ~~125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271~~, nonché dall'art. 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.

2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.

3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'art. 26, comma 2.

4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.

5. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'art. 415 del codice di procedura penale.

Art. 6 dello schema di decreto

In attuazione del richiamato criterio di delega, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha soppresso l'art. 125 disp. att. c.p.p. e trasferito nel corpo del codice la regola di giudizio che governa la scelta del pubblico ministero tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell'azione penale, individuandone la sede naturale nell'art. 408, intitolato appunto alla richiesta di archiviazione, nel quale è stata trasfusa la nuova regola di giudizio (*«ragionevole previsione di condanna»*).

Il correttivo interviene, dunque, per adeguare i richiami contenuti nell'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, concernente la richiesta di archiviazione nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

3.3. Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 59 – (Contestazione dell'illecito amministrativo)

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo ~~405~~ **407-bis**, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 7, comma 1, lettera a), dello schema di decreto

Il comma 1 dell'art. 59, nella parte in cui prevede che *«La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale»*, intende richiamare le diverse forme di esercizio dell'azione penale, che a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022, sono, ora, disciplinate dal nuovo art. 407-bis c.p.p. In tal senso, dunque, opera il correttivo apportato alla norma.

Art. 61 – (Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare)

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente, **ovvero quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna**. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

Art. 7, comma 1, lettera b), dello schema di decreto

La modifica è imposta dal necessario coordinamento con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3, come

modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 (*«Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.»*) in attuazione del criterio di delega di cui all'art. **1, comma 9, lettera m), legge 27 settembre 2021, n. 134** (*«[...]modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna».*).

PARTE QUARTA – LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

(Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello)

- 1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2.**
- 2. Dell'avvenuto deposito dell'impugnazione è dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, che trasmette alla corte di appello, senza ritardo, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento.**
- 3. L'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della corte di appello.**

Art. 10 dello schema di decreto

Della disposizione transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità introdotta dall'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto si è già detto trattando del correttivo concernente l'art. 635 c.p. (cfr. *sub* 1.).

La disposizione transitoria dettata dall'art. 10 dello schema di decreto detta una specifica disciplina concernente la presentazione dell'atto di impugnazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello.

In proposito si osserva che l'abrogazione dell'articolo 583 c.p.p. (disposta con l'art. 1, comma 13, lettera *b*), della legge 27 settembre 2021, n. 134) rischia di avere delle gravose e irragionevoli ricadute per l'ufficio del procuratore generale presso la corte di appello, il quale non può avvalersi del deposito telematico a mezzo *PEC* ai sensi dell'art. 87-*bis* d.lgs. n. n. 150 del 2022 (previsto per i soli difensori) e – diversamente dal procuratore della Repubblica – non può contare, per il deposito del documento analogico, sulla prossimità territoriale della cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, con la conseguenza che – ad oggi – l'unica modalità possibile risulta quella della consegna del plico contenente l'atto di impugnazione ad opera di un conducente di automezzi speciali delegato al deposito ai sensi dell'art. 582, comma 1, c.p.p.

La disposizione transitoria consente, dunque, sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022 per l'operatività a regime del processo penale telematico, il deposito dell'atto di impugnazione da parte dell'ufficio del procuratore generale presso la corte di appello nella cancelleria della medesima corte, prevedendo espressamente che

dell'avvenuto deposito dell'impugnazione sia dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, la cui cancelleria dovrà, senza ritardo, trasmettere alla corte di appello tanto il provvedimento impugnato quanto gli atti del procedimento.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 10 dello schema di decreto dettano una specifica disciplina concernente la comunicazione e la notificazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello.

PARTE QUINTA – LE DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11 dello schema di decreto

La disposizione in esame prevede la clausola di invarianza finanziaria.